

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PRE E POST SCUOLA – SOSTITUZIONE EDUCATIVA E POST NIDO – (ANNI EDUCATIVI 2025/2026 - 2026/2027 – 2027/2028) – CIG B7E10B161D

TRA

- **Concettina Risi** nata a Milano il 17.12.1962, la quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia Futura, con sede legale in Via C. Cattaneo 1 e domicilio fiscale in via C. Cattaneo 1, codice fiscale e partita I.V.A. 12547300157;

E

- **Carlo Terrosi** nato a Narni (TR) il 21/07/1962 , il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell’aggiudicataria Le Macchine Celibi soc. coop. con sede in Bologna Via Malaguti n. 1/6 cap. 40126 C.F./P.I 02537350379 come da visura camerale della C.C.I.A.A. di «Provincia_Estesa_Aggiudicataria»;

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma;

PREMESSA

- con determinazione del direttore n. 44/2025, è stato deciso di procedere all’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto mediante espletamento di procedura aperta, in un unico lotto, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;

- il 27.11.2025 è stata esperita la suddetta gara e, con determinazione del Direttore Generale n. 68/2025 del 28.11.2025, il servizio è stato aggiudicato a Le Macchine Celibi soc. coop. con sede in Bologna Via Malaguti n. 1/6 cap. 40126 C.F. 02537350379

Nei confronti del contraente sono stati espletati i seguenti controlli:

- in data 17.11.2025 è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia relativamente a Le Macchine Celibi soc. coop. e sono decorsi i termini di cui all’art. 92 comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. senza che sia pervenuta risposta;

- in data 17/11/2025 è stata consultata la Banca Dati Nazionale Antimafia relativamente al rilascio della comunicazione antimafia ed è decorso il termine di cui al comma 4 dell’articolo 88 del D.lgs. n. 159/2011 senza che sia pervenuta risposta e si è acquisita l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.lgs. n.159/20211: pertanto il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia e qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato il Comune recederà dal contratto.

- è stata verificata l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt.94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e la sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 100 – comma 1 – del citato decreto;

- l’operatore economico contraente ha presentato le dichiarazioni relative alla propria composizione societaria, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91;

- si è provveduto alle pubblicazioni dei risultati della gara ed alle comunicazioni ai concorrenti, così come previsto dalle disposizioni vigenti;

- si è adempiuto a quanto previsto dall'art. 26 – comma 3 bis – della Legge n. 488/99.

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA FUTURA e LE MACCHINE CELIBI SOC.COOP. come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA FUTURA affida a LE MACCHINE CELIBI SOC.COOP. che accetta, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione dei servizi scolastici ed educativi presso alcuni plessi scolastici della scuola dell'infanzia, delle scuole primarie e dei nidi d'infanzia del Comune di Pioltello, lotto unico, così come meglio definito nelle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 (Importo)

Il corrispettivo complessivo contrattuale massimo presunto del servizio è di €. 358.037,64 oltre IVA e accessori per la durata di mesi 24 dalla data di consegna dei servizi , derivante dall'applicazione del ribasso del 10%, offerto in sede di gara, sull'importo a base d'appalto di € 397.819,60 oltre I.V.A.

Il corrispettivo contrattuale verrà determinato in base ai prezzi unitari "modulo orario" per i servizi pre e post scuola, sostituzione educativa e post nido di cui all'art. 2 della Lettera di Invito disciplinare, al netto del suddetto ribasso percentuale offerto in sede di gara e in relazione al numero complessivo di "moduli orari di servizio" effettivamente resi.

A seguito del ribasso offerto, le tariffe orarie sono le seguenti:

- 21,94 euro orari per i servizi di pre post Scuola
- 23,40 euro orari per i servizi di sostituzione nido
- 23,40 euro orari per i servizi di post nido

Art. 3 (Revisione prezzi)

È prevista la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti.

La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto. La revisione viene operata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire (art. 60 comma 2 lett. b D. Lgs 36/2023 e s.m.i.).

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi si rimanda all'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 (Modalità di espletamento del servizio)

Le caratteristiche e la qualità, le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle stabilite, oltre che nel presente contratto, nell'offerta presentata in sede di gara e nel Capitolato speciale d'appalto, che l'operatore economico contraente dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Art. 5 (Tempi di esecuzione e penali)

Il servizio oggetto del presente contratto ha durata di un massimo di 36 settimane per il servizio di pre e post scuola per ogni anno scolastico e un massimo di 47 settimane per il servizio di sostituzione educativa negli asili nido e post nido per ogni anno educativo, durante gli anni scolastici 2025-2026, 2026-2027 e 2027-2028, a decorrere dall'invio/ricezione della comunicazione di avvio delle prestazioni.

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione del servizio si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto concerne le penali riferite all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o al ritardo nell'esecuzione delle stesse, si applicano le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in particolare quelle previste dall'art. 15 dello stesso.

Art. 6 (Pagamenti)

Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 2 sarà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 22.2 del Capitolato speciale d'appalto.

Relativamente al servizio pre post scuola le parti convengono in sede di stipula che anche questi pagamenti avverranno mensilmente in base ai prezzi unitari "modulo orario" (tariffa oraria euro 21.94), a seguito di riepilogo dell'attività prestata nel periodo.

Per l'entità dell'anticipazione si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 - comma 1 - del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Sull'ammontare dei pagamenti verrà trattenuto lo 0,50% a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11 - comma 6 - del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

Art. 7 (Cauzione definitiva)

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'operatore economico contraente ha prestato la cauzione di € 17.901,88 mediante fidejussione assicurativa - POLIZZA N. 1675.00.27.2799926582, rilasciata il 27/02/2026 da SACE BT S.P.A. depositata in atti di Azienda Futura.

Art. 8 (Subappalto)

È vietato il subappalto in quanto l'operatore economico, in sede di gara, ha dichiarato che non intende subappaltare parte del contratto a terzi.

Art. 9 (Cessione)

È vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di aziende e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 10 (Modifica assetti proprietari)

L'operatore economico contraente è tenuto vigenza di contratto, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 11 (Documenti facenti parte integrante del contratto)

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati benché non allegati:

1. il Capitolato speciale d'appalto;
2. la Relazione tecnico illustrativa;
3. la Stima economica del servizio;
4. il Quadro economico del servizio.

Il contraente dichiara di aver già siglato i documenti sopraindicati.

5. L'atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali - art. 28 GDPR - è stato sottoscritto dalle parti ed acquisito agli atti dell'Azienda Futura.

Art. 12 (Osservanza di leggi e regolamenti)

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente contratto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e alle clausole del Capitolato speciale d'appalto che qui si intendono tutte richiamate.

Art. 13 (Conoscenza di norme e assunzione obblighi di tracciabilità)

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di affidamento di servizi, nonché della vigente normativa antimafia.

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 (Risoluzione, esecuzione in danno, responsabilità)

Per quanto concerne la disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento, dell'esecuzione in danno e della responsabilità per danno si rinvia agli artt. 27, 28 e 32 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 15 (Clausola risolutiva espressa)

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato:

- nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 - comma 8 - Legge 13/8/2010 n. 136;
- nel caso in cui l'operatore economico contraente, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento approvato dal C.d.A. di Azienda Futura con determinazione N. 1 del 28 Gennaio 2020;

Art. 16 (Attivazione convenzione in vigenza di contratto)

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per il servizio oggetto del presente contratto e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente contratto, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri.

Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 17 (Spese contrattuali)

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico del contraente.

Per la sottoscrizione del presente contratto l'operatore economico contraente ha provveduto al pagamento dell'imposta di bollo di € 120,00 (centoventi/00)

Art. 18 (Soluzione delle controversie)

Eventuali controversie relative al presente contratto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Milano.

Art. 19 (Informativa sulla segnalazione di comportamenti illeciti)

L'operatore economico contraente è tenuto in vigore di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma di Azienda Speciale Futura (accessibile dalla home page dell'azienda alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala un illecito - whistleblowing"). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi di Azienda Futura ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023.

Analoga disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti all'esecuzione del presente contratto. L'ottemperanza ai superiori adempimenti dovrà essere documentata dall'operatore economico alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del presente contratto o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

Art. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Tale informativa è contenuta nell'ambito degli atti di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto e di seguito in estrema sintesi riassunto: Azienda Futura tratta i dati forniti dall'Appaltatore ai fini della stipula ed esecuzione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge connessi. Tutti i dati acquisiti da Azienda Futura potranno essere trattati altresì, nell'ambito della finalità di esecuzione del contratto, anche per fini di studio e statistici e valutazione delle prestazioni del fornitore.

Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'Appaltatore, garantisce capacità, competenza e idoneità sufficiente per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che tutti i

trattamenti di dati personali effettuati soddisfino i requisiti della normativa applicabile in tema di riservatezza e protezione dei dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Oltre a ciò, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1 comma 16 lett. b) e comma 32 Legge 190/2012, art. 35 D.lgs 33/2012 nonché D.lgs 36/2023), l'appaltatore prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Comune e della Stazione Appaltante utilizzata per la gara nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella BDNCP e acconsente che il nominativo dell'appaltatore aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune e della Stazione Appaltante.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 (di seguito Gdpr) e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata e/o indicato dalla legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Pioltello, in persona della Sindaca, il quale con apposito atto di nomina ha nominato Azienda Futura quale Responsabile del Trattamento autorizzando il Responsabile alla nomina di sub-responsabili.

L'Appaltatore, pertanto accetta di essere designato ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quale Sub-Responsabile del Trattamento dei dati personali (di seguito anche "Sub-Responsabile Esterno") che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'incarico affidato e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento dell'incarico stesso, così come descritto nel presente contratto, nonché dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati e riservatezza degli stessi.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del Trattamento, nonché di vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento. Dichiara altresì di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità, professionalità ed affidabilità e di garantire sufficienti strumenti e capacità per porre in essere misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare i requisiti richiesti da Regolamento "GDPR" stesso, compreso il profilo relativo alla sicurezza. Le Parti a tal riguardo, si impegnano a sottoscrivere, l'atto giuridico denominato "Nomina a Responsabile del trattamento", che regola nello specifico il trattamento dei dati effettuato dal Sub-Responsabile per conto del Responsabile e del Titolare.

Il Sub-Responsabile Esterno si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare e il Responsabile da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa, onere che quest'ultimo dovesse subire e/o dover risarcire a terzi a causa della violazione, da parte del Sub-Responsabile Esterno del Trattamento, delle disposizioni della Legge applicabile in tema di protezione dei dati e/o delle istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento in detto ambito.

A tale riguardo, il Sub-Responsabile Esterno del Trattamento dichiara di avere contratto specifica polizza assicurativa che dovrà essere esibita al Titolare o al Responsabile dietro semplice richiesta.

Si informa che il Comune di Pioltello, in qualità di Titolare del trattamento e Azienda Futura in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati Personali, trattano i dati personali del Sub-Responsabile e/o suoi dipendenti / collaboratori, contenuti nel presente contratto ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel periodo precedente o nel corso della sua esecuzione, ovvero che entreranno nella disponibilità del Titolare o del Responsabile, anche per mezzo di mezzi meccanici o elettronici, esclusivamente allo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel presente contratto nonché al fine di eseguire lo stesso e le attività in esso comprese, ad esempio per adempiere agli obblighi precontrattuali/contrattuali, informativi, contabili, fiscali,

amministrativi derivanti dal rapporto in essere o imposti dal contratto e/o da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità. Per le ulteriori informazioni relative al trattamento dati effettuato da Azienda Futura, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, si fa riferimento, integrale richiamo ed espresso rinvio alla Informativa estesa sul trattamento dei dati personali, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver visionato e che può richiedere in qualsiasi momento all'Appaltante.

L'Appaltatore consegna altresì ad Azienda Futura la propria informativa in relazione al trattamento dei dati personali di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 13 Gdpr all'atto della sottoscrizione del presente Contratto.

Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR)

Contratto firmato digitalmente ex art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. da:

Concettina Risi per AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA FUTURA

 CONCETTINA RISI
07.04.2026 17:41:02
GMT+02:00

Carlo Terrosi per LE MACCHINE CELIBI SOC.COOP.

 CARLO TERROSI
08.04.2026
10:59:03
GMT+02:00